

CONVENZIONE

PER LA DELEGA AL COMUNE DI (PROVINCIA DI VERONA) DELLA COMPETENZA A CONCEDERE IN USO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA

Tra

la Provincia di Verona, di seguito anche "Provincia", con sede in Verona, via Franceschine n. 10, codice fiscale n. 00654810233, nella persona di Flavio Massimo Pasini che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente pro tempore, domiciliato presso la sede della Provincia

e

il Comune di, di seguito anche "Comune", con sede in Verona,.....codice fiscale n....., nella persona di _____, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune

premessi che:

- ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le palestre, gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale;
- la Provincia promuove e sostiene la diffusione delle pratiche sportive sul territorio ai sensi del D.Lgs. 27/12/2002 n. 289 e degli articoli 6 e 165 del Trattato di Lisbona e del Libro Bianco sullo Sport del 2007 (COM (2007) 391 dell'11.7.2007, così come anche previsto dal programma operativo n. 01 "Sport e tempo libero", Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Obiettivo Strategico "Mantenimento dei servizi sostenibili in ambito giovanile e dello sport" - Programma Operativo - UOP 2;
- ai sensi dell' art. 6, commi 1 e 4, del Dlgs 38/2021, che disciplina l'attività sportiva dilettantistica, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, prevede la possibilità, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, che i Comuni e le Province stipulino tra loro apposite convenzioni;
- la Provincia di Verona e il Comune di intendono collaborare attivamente, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e il sostegno delle pratiche sportive da parte dei cittadini anche attraverso la gestione di concessioni d'uso degli impianti sportivi di proprietà della

Provincia a enti, associazioni e/o società sportive, che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero;

si conviene quanto segue

Articolo 1
(Oggetto)

1. La premessa, integralmente accettata, fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La Provincia, che ritiene fondamentale per lo sviluppo della persona e della comunità, la pratica sportiva, delega al Comune dila propria competenza a concedere in uso, in orario extra scolastico, palestre, impianti sportivi esterni, nonché i locali funzionali all'uso dei suddetti spazi, quali spogliatoi, bagni e docce, annessi agli istituti scolastici di proprietà o disponibilità della Provincia di seguito elencati:

Istituto	(comune)	(indirizzo)	palestra
----------------	----------	-------------	----------

3. Laddove nel corso del tempo dovessero rendersi disponibili altre strutture sportive, oltre a quelle precedentemente elencate, la Provincia potrà delegare al Comune la competenza a concederle in uso con le stesse modalità indicate nella presente convenzione, mediante atto integrativo della stessa.

Articolo 2
(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha validità sino al 30/06/2026, senza possibilità di tacito rinnovo.

Articolo 3
(Finalità e regolamentazione)

1. Ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell' art. 6, commi 1 e 4, del Dlgs 38/2021, le palestre, gli impianti sportivi esterni e gli altri spazi scolastici interni possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente:

- al di fuori dall'orario di utilizzo scolastico e previo preventivo assenso dell'istituto scolastico interessato, con possibili limitazioni al numero delle persone presenti. Tali limitazioni si applicheranno nel caso in cui il numero di uscite di sicurezza disponibili siano inferiori a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- esclusivamente a enti, associazioni e/o società sportive che nell'ambito dello sport perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato e, in particolare, alle ripartizioni territoriali e associazioni sportive affiliate al CONI e ad enti di promozione sportiva, enti pubblici, società sportive dilettantistiche affiliate al CONI e ad enti di promozione sportiva;
- per le sole attività che hanno come fine la promozione e la pratica sportiva;
- per le sole attività che non prevedano la presenza di spettatori, salvo la compatibilità della struttura con la presenza del pubblico.

2. L'assegnazione verrà effettuata secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal regolamento comunale di cui al successivo articolo 4.

3. Nel caso di più richieste di svolgimento di partite di campionato con orario concomitante dovrà essere data precedenza alle squadre che militano nella serie più avanzata.
4. La concessione potrà essere rilasciata dal Comune anche per attività, non continuative, aventi finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato, purché riconducibili inequivocabilmente alla pratica sportiva e compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, non pregiudizievoli dell'attività scolastica già programmata e in linea col piano di concessioni per la pratica sportiva adottato.
5. In nessun caso gli spazi possono essere concessi per attività con fini di lucro.

Articolo 4 (Obblighi del Comune)

1. Il Comune attua la delega di cui alla presente convenzione sulla base del proprio regolamento, in conformità con le finalità di cui al precedente articolo 3. Ogni variazione del regolamento comunale che incida sulla presente delega, dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia.
2. Il rilascio delle concessioni è subordinato al preventivo nulla osta scritto del Dirigente scolastico in ordine alla compatibilità del piano di utilizzo richiesto dagli organismi sportivi con le attività didattiche e l'organizzazione dell'istituto scolastico, il cui impianto sportivo, oggetto della concessione, è a servizio.
3. L'uso delle strutture sportive non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altra attività programmata dalla scuola, anche al di fuori dell'orario scolastico: il dirigente scolastico ha la facoltà di negarne l'uso con obbligo di motivazione specifica.
4. Le concessioni sono temporanee; qualora la durata coincida con il calendario scolastico il termine della concessione è da intendersi al 30 giugno dell'anno in corso; l'eventuale utilizzo durante i periodi di vacanza scolastica potrà essere straordinariamente concesso dal Comune ai soli organismi di promozione sportiva di cui all'art. 3, previa preventiva comunicazione alla Provincia e nulla osta dell'Istituto.
5. Qualsiasi concessione non potrà comportare di norma modifica al piano energetico approvato annualmente dalla Provincia: ogni straordinaria variazione al piano energetico comporta l'introito da parte del Comune dei relativi costi, che saranno preventivamente calcolati dalla Provincia, e il successivo riversamento a favore della stessa.
6. Non è ammesso il tacito rinnovo delle concessioni.
7. Il Comune ha l'obbligo di verificare che le attività sportive in orario extrascolastico:
 - siano svolte esclusivamente dai concessionari, senza la presenza di pubblico (salvo la compatibilità della struttura con la presenza del pubblico), per il tempo stabilito dalla concessione, aumentato di 30 minuti per l'igiene personale;
 - siano compatibili con la destinazione d'uso degli spazi concessi;
 - non siano arrecati danni alla struttura;

- le utenze (acqua ed energia elettrica) siano utilizzate correttamente per il solo tempo concesso e che pertanto i concessionari assicurino a fine utilizzo lo spegnimento dell'illuminazione e la chiusura dei rubinetti;

- che la palestra sia idonea l'utilizzo scolastico ovvero pulita e pronta per l'insegnamento.

Per quanto sopra richiesto, il Comune può fissare una propria tariffa aggiuntiva rispetto a quelle provinciale previste dal successivo articolo 6 al fine di coprire eventuali costi per la vigilanza (in particolare per la chiusura serale) e la pulizia degli spazi concessi.

8. L'attività di vigilanza sul corretto e regolare utilizzo delle strutture sportive in concessione dovrà essere oggetto di report semestrale da inviare alla Provincia, con la specificazione di tutti i controlli effettuati e del loro esito.

Anche la Provincia potrà svolgere, a campione, attività di vigilanza e l'Istituto scolastico potrà segnalare al Comune e alla Provincia eventuali comportamenti difforni dal corretto utilizzo degli immobili concessi.

9. In caso di mancato rispetto delle regole previste dalla presente convenzione e, in particolare, in caso di danneggiamenti al patrimonio provinciale di cui all'articolo 1, il Comune dovrà procedere a revocare le relative concessioni e a garantire il completo ripristino a regola d'arte dello stato originario degli immobili e delle attrezzature.

Nel caso in cui il Comune non adempia alle obbligazioni del precedente punto 6 (vigilanza, revoca concessioni e ripristino dello stato originario degli immobili danneggiati) la Provincia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal proprio patrimonio.

10. All'atto della concessione il Comune si obbliga a inviare alla Provincia specifica scheda contenente i seguenti dati: anagrafica del concessionario e referente di contatto; n. ore autorizzate; tariffe applicate, deposito cauzionale riscosso.

Il Comune si obbliga, previo adeguato preavviso della Provincia, a sospendere temporaneamente le concessioni rilasciate in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinate o promosse dall'Istituto scolastico o dalla Provincia o dal Comune stesso, oppure per consentire interventi urgenti di manutenzione della struttura sportiva.

11. Richiamato il divieto generale di cui al comma 1 dell'articolo 3 relativo alla presenza di pubblico, qualora il Comune sia comunque intenzionato a far partecipare il pubblico dovrà preventivamente in accordo con la Provincia e a proprie spese, attuare quanto necessario per le necessarie modifiche e integrazioni del Certificato Prevenzione Incendi – CPI.

12. il Comune si obbliga a vigilare sul corretto utilizzo della struttura concessa in uso e in particolare che:

- a) il concessionario utilizzi le palestre, gli impianti sportivi esterni e gli spazi scolastici interni nel rispetto rigoroso dei giorni e degli orari indicati nell'atto di concessione;
- b) il concessionario predisponga autonomamente quanto necessario per svolgere la propria attività e lasci gli spazi concessi nelle condizioni trovate, rimuovendo eventuali attrezzature mobili impiegate, in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività successive;
- c) gli utenti osservino la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà della Provincia o dell'Istituto scolastico;

- d) il concessionario individui e comunichi all'Istituto scolastico le persone che, durante l'attività nelle strutture sportive, avranno il ruolo di referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso; tale personale dovrà essere specificatamente formato sulle procedure di competenza e sui dispositivi presenti nella struttura;
 - e) il concessionario garantisca il presidio delle eventuali vie di fuga che non accedano direttamente all'esterno dell'edificio. Tali vie di fuga dovranno essere utilizzate esclusivamente in caso di emergenza;
 - f) il concessionario non installi attrezzature sportive fisse.
13. Il Comune si obbliga ad assicurare direttamente o, nel caso sia a cura del concessionario, a controllarne il regolare e corretto svolgimento, dei servizi di guardiana e pulizia delle strutture sportive concesse in uso: i referenti e operatori incaricati, dal Comune o dal concessionario, dell'esecuzione di dette attività, se non già concordata con l'istituto scolastico, dovranno essere segnalati nominativamente all'istituto scolastico prima dell'avvio dell'uso dell'impianto e dovranno sempre garantire i più idonei servizi di guardiana e pulizia dell'impianto utilizzato per la regolare ripresa delle quotidiane attività scolastiche successive all'utilizzo di concessione; per tale funzione il Comune può individuare e segnalare alla Provincia una "società guida" con il compito di coordinamento in loco di tutte le altre associazioni concessionarie.
14. Il Comune dispone l'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:
- a) ingresso nella struttura di terzi non autorizzati e presenza di pubblico, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4 comma 11;
 - b) cessione a terzi dell'uso degli spazi in concessione;
 - c) danni arrecati alle strutture e/o attrezzature, fatta salva l'ordinaria usura dipendente dal normale utilizzo; in caso di danni alle strutture e/o attrezzature di limitata entità e tempestivamente riparati da parte del concessionario la Provincia può autorizzare il Comune a non revocare la concessione;
 - d) pratiche non sportive o attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata la concessione in uso;
 - e) mancata adeguata pulizia, custodia e/o vigilanza: dopo tre contestazioni scritte al concessionario e previo contraddittorio;
 - f) sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 (Oneri a carico della Provincia)

1. La Provincia si farà direttamente carico delle spese delle utenze, illuminazione ed energia elettrica, consumo/produzione di acqua calda e riscaldamento delle strutture sportive utilizzate in orario extra scolastico, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 4.
2. La Provincia fornirà al Comune ogni informazione relativa al gestore del calore, con relativo numero verde, per le chiamate dirette da parte del Comune o del concessionario che potranno agire direttamente in caso di necessità.
3. E' competenza della Provincia provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell'intero immobile scolastico, comprese le strutture sportive annesse. La Provincia, prima di consegnare le palestre alla gestione dei singoli Comuni, avrà cura di elaborare un dossier

fotografico e illustrativo, controfirmato da un rappresentante del Comune e da un rappresentante della scuola, sulle condizioni fisiche e sulle caratteristiche delle strutture sportive assegnate al singolo Comune: alla fine di ogni anno scolastico, tali strutture dovranno trovarsi nelle medesime condizioni in cui sono state ricevute.

Articolo 6

(Tariffe per le concessioni, deposito cauzionale, imposta di bollo)

1. La Provincia fissa con proprio atto e aggiorna di norma con cadenza annuale le tariffe a carico dei concessionari per la concessione d'uso delle strutture sportive oggetto della presente convenzione. Le tariffe sono determinate in base:
 - alla dimensione della struttura sportiva: piccola - grande;
 - al periodo di utilizzo (estivo – invernale).
2. Nel corso della presente convenzione - le tariffe di cui al precedente comma 1 sono uniche.
3. Il Comune ha la facoltà di determinare e riscuotere dal concessionario un eventuale deposito cauzionale.
4. E' facoltà del Comune applicare tariffe diverse da quelle previste dalla Provincia ovvero:
 - prevedere tariffe inferiori, fermo restando l'obbligo di riversare alla Provincia gli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe provinciali di cui al comma 1;
 - prevedere tariffe superiori a quelle fissate dalla Provincia, trattenendo la differenza, esclusivamente per la copertura di costi di servizi di vigilanza, guardiania, pulizia o di altra natura, che migliorino l'utilizzo della struttura da parte delle associazioni.

Articolo 7

(Rimborsi forfetari)

1. Le tariffe di cui al precedente articolo 6, comprese le eventuali maggiorazioni, sono riscosse dal Comune.
2. Il Comune, entro il 1° settembre di ogni anno, riversa alla Provincia, le tariffe di cui al precedente articolo 6 comma 1 riscosse nell'anno scolastico precedente, compreso quanto introitato per l'utilizzo delle strutture sportive durante il periodo di "vacanza scolastica".
3. Il Comune invia alla Provincia, contestualmente all'effettuazione del versamento, una nota di rendicontazione delle concessioni rilasciate e dei versamenti eseguiti, ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 8

(Utilizzo e comunicazioni del Piano d'uso alla Provincia)

1. Le strutture sportive degli edifici scolastici possono essere usate in orario extrascolastico dal lunedì al sabato. Possono essere altresì utilizzate nel c.d. periodo di "vacanza scolastica" ovvero la domenica o nei periodi di chiusura dell'anno scolastico (festività natalizie, pasquali, carnevale, ecc.). Qualora ciò comporti una modifica del piano energetico provinciale si procede come previsto dal comma 5 del precedente articolo 4.

2. Il Comune si obbliga a comunicare alla Provincia il piano definitivo d'utilizzo di ogni singolo impianto sportivo, le generalità dei richiedenti ed i provvedimenti di concessione, entro 10 giorni dall'inizio delle attività, riservandosi di inviare una comunicazione definitiva prima dell'inizio effettivo delle attività: la comunicazione deve contenere il benestare del Dirigente scolastico interessato.
3. Si obbliga altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni del piano, con preavviso alla Provincia di almeno cinque giorni lavorativi, al fine di consentire il riscaldamento degli spazi utilizzati, altrimenti non garantito.
4. Il Comune deve segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali pericoli, danni, malfunzionamenti od anomalie riscontrate dai suoi addetti o dal concessionario.

Articolo 9 (Assicurazione, Responsabilità civile, Danni)

1. Il Comune deve accertare preventivamente che il concessionario disponga di una polizza assicurativa in grado di coprire eventuali danni a persone, compresi terzi, cose, strutture ed attrezzature: la Provincia stabilisce preventivamente l'ammontare della polizza.
2. E' facoltà del Comune individuare una associazione sportiva che gestisca l'impianto, la c.d. "società guida", con funzioni di coordinamento e raccordo per tutti gli altri fruitori, adeguatamente coperta da polizza assicurativa; nel caso, potrà non richiedere polizze agli altri concessionari fruitori, laddove la stessa associazione sportiva se ne assuma formalmente la responsabilità che possa essere fatta valere anche dalla Provincia, ferma la dichiarazione liberatoria da parte dei fruitori di cui al successivo comma 5.
3. Nel caso si verifichino danni a strutture o attrezzature, il Comune è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla scuola e alla Provincia e a completare entro i tempi concordati con la Provincia le attività necessarie al completo ripristino a regola d'arte dello stato originario degli immobili e delle attrezzature.
4. Il Comune si obbliga a concedere la struttura sportiva solo a condizione che il concessionario si impegni preventivamente per iscritto a segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico e al Comune eventuali pericoli, danni, malfunzionamenti o anomalie riguardanti gli spazi oggetto della concessione e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza in caso di pericolo.
5. Il Comune si obbliga a concedere la struttura sportiva solo a condizione che il concessionario preventivamente manlevi l'Istituto scolastico e la Provincia da qualsiasi pretesa di risarcimento danni derivanti a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d'uso rilasciata e dall'utilizzo delle strutture concesse, garantendo direttamente anche ogni eventuale risarcimento economico richiesto.

Articolo 10 (Pubblicità)

1. La Provincia e il Comune, tramite i relativi portali internet ed eventualmente anche con altri mezzi di comunicazione, si impegnano, ognuno a propria cura e spese, a dare ampia pubblicità

alla possibilità di uso delle palestre di cui alla presente convenzione mediante apposito avviso pubblico comprendente gli oneri previsti a carico dei concessionari.

2. Il Comune si obbliga a inserire nella documentazione relativa alle concessioni rilasciate nell'ambito della presente convenzione, compresi materiale pubblicitario, il logo della Provincia.
3. Il Comune si obbliga a pubblicare, tramite il proprio portale internet, i provvedimenti di concessione, corredati dai piani d'utilizzo, delle strutture sportive di competenza provinciale.

Articolo 11
(Recesso)

1. La Provincia e il Comune possono ciascuno recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta che deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno di validità della stessa.

Articolo 12
(Controversie)

1. Eventuali controversie, non definibili in via bonaria, saranno devolute alla decisione dell'Autorità Giudiziaria. È escluso il ricorso ad arbitri.

Articolo 13
(Revoca della delega)

1. In caso d'inosservanza della presente convenzione, e in particolare di quanto convenuto con gli articoli 4 e 9, la Provincia revocherà al Comune la delega conferitagli.

Articolo 14
(Spese contratto)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente atto è esente altresì da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale.

per il Comune di
.....
.....

per la Provincia di Verona
il Presidente
.....